



ODG

N. 1140

Salvaguardia figura educatore professionale

Presentato da:

ROSSI DOMENICO (primo firmatario) 11/04/2023, SARNO DIEGO 11/04/2023, CANALIS MONICA 11/04/2023, VALLE DANIELE 12/04/2023, GALLO RAFFAELE 12/04/2023, RAVETTI DOMENICO 12/04/2023, AVETTA ALBERTO 12/04/2023

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 12/04/2023

*Al Presidente
del Consiglio regionale
del Piemonte*

ORDINE DEL GIORNO

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto
e dell'articolo 103 del Regolamento interno

OGGETTO: Salvaguardia figura educatore professionale

Premesso che

- L'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana dei soggetti in difficoltà;
- Nello specifico si occupa di servizi educativi e riabilitativi all'interno dei servizi sanitari o all'interno di servizi socio-educativi, destinati a persone in difficoltà quali minori, tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti psichiatrici e anziani;
- E' una figura professionale che opera sia per il settore pubblico che privato ma i contesti di lavoro più diffusi sono le Cooperative Sociali e in alcuni casi le Associazioni oltre che le ASL, i Comuni o altri enti pubblici;
- La professione dell'educatore professionale socio sanitario è definita invece dal D.M. 520/1998 del Ministero della Sanità ed è stata collocata dalla recente Legge 3/2018 tra le Professioni sanitarie della riabilitazione. La legge IORI n. 2443 del 20.12.2017 e il relativo decreto attuativo DM 13 marzo 2018 hanno costituito un Albo degli Educatori professionali, prevedendo l'iscrizione obbligatoria per l'esercizio della professione. Requisito per l'abilitazione è il possesso di una laurea triennale nella classe di laurea L/SNT 2 (classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione);
- La professione dell'educatore professionale socio pedagogico è stata recentemente riconosciuta giuridicamente dalla Legge di Bilancio 2018 (commi 594-601), che ha attribuito tale qualifica a chi consegue la laurea triennale nella classe di laurea L-19 (Scienze dell'Educazione e della Formazione);
- Considerata la recente distinzione tra i due profili professionali, sono state previste norme per la gestione della fase transitoria rivolte a coloro che già lavorano con il profilo di

educatore professionale. Tali norme, tra le altre cose, prevedevano la possibilità di riqualificazione professionale attraverso corsi ad hoc (che prevedendo il riconoscimento di crediti sono generalmente più brevi dei corsi di laurea);

constatato che

- Nell'autunno del 2022 si è costituito un comitato per i diritti degli educatori professionali del Piemonte che riunisce parte dei circa 5.000 professionisti di diversa formazione e provenienza (SDE, SNT2, equipollenza, 60 crediti) con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro della categoria;
- La totalità degli aderenti al comitato lavora per cooperative o agenzie educative che operano in appalto o in regime di accreditamento per l'ente pubblico (Comuni, consorzi, scuole, ASL);

appreso che

- Non vengono riconosciute le ore di lavoro in assenza dell'utente, per malattia o per altri motivi, nonostante siano già spese previste e messe a bilancio. Solo alcuni Comuni o Consorzi permettono il recupero nella settimana successiva previo consenso della famiglia nel caso di minori, altri lo consentono ma solo nella settimana in corso rendendolo di fatto impraticabile;
- I tempi di spostamento previsti per lo svolgimento del lavoro (ad esempio scuola-casa dell'utente) non vengono considerati e riconosciuti come tempo lavoro;
- Il lavoro intellettuale degli educatori non viene riconosciuto, ovvero il tempo necessario per elaborare e progettare il percorso educativo, ma anche per preparare i materiali. Sono previste solo 2 ore per il Piano educativo individuale;

osservato che

- Secondo quanto riferito dai Sindacati sarebbero sempre di più gli educatori professionali che scelgono di lasciare il lavoro a causa delle condizioni cui sono sottoposti generando un'emorragia di esperienze e di competenze che genera problemi alle cooperative per mancanza di operatori, ma anche agli utenti per la riduzione dei servizi, minore qualità e un eccessivo turn over;

Considerato che

- In altri enti pubblici come la Regione Puglia sono state introdotte specifici riferimento in seno alla legislazione regionale (L.r. n.9 del 27/05/2016) come la clausola di salvaguardia del monte ore personale educativo *“al fine di assicurare il mantenimento delle ore contrattuali del personale educativo e garantire, ove necessario, la continuità della relazione empatica educativa tra disabile ed operatore, le assenze dell'utente in carico, non*

possono determinare l'automatica decurtazione delle ore di servizio rese dal personale educativo, in tal caso l'educatore resta destinato al servizio mediante

- *Recupero delle ore ad implementazione del PEI dell'assistito o di altri utenti in carico al medesimo operatore da espletarsi durante la frequenza scolastica.*
- *Realizzazione esclusiva delle attività di rete necessarie a garantire l'efficacia dell'intervento educativo, finalizzato alla realizzazione del progetto di inclusione e non riconducibile ad altre attività dell'Istituto.*
- *Realizzazione di attività da remoto destinate all'utente finale ove consentito dalla scuola di frequenza dell'utente (DID o DAD)*
- *Programmazione delle attività di socializzazione ed apprendimento.*
- *Programmazione di momenti di integrazione della sua figura all'interno delle classi, concordati con l'insegnante delle attività educative/didattiche destinate ad altri alunni";*

- Nello stesso allegato tecnico e schema di convenzione redatto da Regione Puglia si legge che "Qualora, l'assenza dell'alunno per specifiche condizioni di salute o per particolari situazioni di contesto, di cui deve essere edotto il Dirigente Scolastico e da valutare singolarmente e specificatamente, si prolunghi per un periodo superiore a giorni 15, sarà possibile attivare interventi educativi e didattici (anche domiciliari), nel rispetto del monte ore autorizzato, rispettosi delle peculiari esigenze dell'alunno e, contemporaneamente, finalizzati al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti, in ossequio a quanto previsto dalle linee guida per integrazione scolastica degli alunni con disabilità del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca";

Ritenuto che

- La funzione dell'educatore professionale non debba solo essere riconosciuta per il prezioso contributo sociale ma anche messa nelle migliori condizioni affinché i piani educativi abbiano pieno compimento ed efficacia considerato che si rivolgono agli elementi più fragili della società;

IMPEGNA LA GIUNTA

- Ad aprire un dialogo con consorzi ed enti gestori al fine di produrre delle linee guida per la stesura degli appalti con l'inserimento di clausole a tutela degli educatori professionali con particolare riferimento al riconoscimento delle ore di lavoro in assenza dell'utente.